



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 03/11/2023

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER TUTELA PUBBLICA INCOLUMITÀ E SICUREZZA URBANA
IL SINDACO**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Nell'ultimo periodo nel territorio comunale si sono intensificati episodi di disturbo alla quiete pubblica, litigi ed abbandono di rifiuti (in particolar modo bottiglie di vetro), soprattutto nelle ore serali, ad opera di gruppi di persone, in prevalenza giovani, che si lasciano andare a comportamenti poco consoni alla civile convivenza ed alla sicurezza urbana con urla e schiamazzi, bevendo e bivaccando negli spazi pubblici e sulle panchine ivi presenti;
- Tali criticità riguardano in particolar modo il centro cittadino ove è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali commerciali al di fuori dei quali si riscontrano fenomeni di aggregazione serale e notturna, favoriti dai locali non dotati di superfici idonee a contenere al proprio interno gli avventori i quali, viste le dimensioni ridotte degli stessi, procedono all'acquisto "al banco di somministrazione" per poi consumarli all'esterno, al di fuori dello spazio di somministrazione autorizzato;
- La presenza di gruppi di persone che stazionano su strada, oltre a disturbare la tranquillità e il riposo dei residenti ed a generare fenomeni di degrado urbano, intralciano anche la pubblica viabilità

VALUTATO che:

- Il cospicuo afflusso di persone in zona centro, in particolare nelle ore serali, comporta l'insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, in particolare legate al consumo di alcolici ed alla vendita di bevande in vetro;
- L'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro in genere, specialmente se frantumati, può creare un potenziale pericolo causando lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado che rende difficoltosa l'ordinaria pulizia dell'area;
- è doveroso ed urgente intervenire a tutela della sicurezza urbana e della pacifica convivenza civile insidiata da frastuoni e schiamazzi correlati all'eccessivo consumo di bevande alcoliche, specie se in contenitori in vetro, nonché dai disturbi prodotti dalle emissioni sonore eccessive che, soprattutto in orario serale, determinano rumori intollerabili e impediscono il riposo dei residenti;
- Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate

aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

PRESO ATTO che le conseguenze derivanti dallo smodato consumo di alcol hanno assunto, dopo l'approvazione della L. n. 125/2001, *"legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati"* una valenza di *"interesse pubblico generale"* giuridicamente disciplinata;

ACQUISITO il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a titolo precauzionale, specifiche azioni preventive a tutela della incolumità delle persone, per la salvaguardia dell'ambiente e, nel contempo, per contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

VISTI:

- L'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come modificato dal D.L. n. 14 del 20/02/2017 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, convertito con modificazioni dalla legge 18/4/2017 n. 48;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
- la Legge 125 del 24/07/2008;
- il D.lgs. 114/98;
- il D.P.R. 235/2001;
- la legge regionale 29/12/2006 n. 38;
- La Legge 30/3/2001 n. 125;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- il regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il regolamento comunale di Igiene;
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, con effetto immediato e per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente, nella zona centro del territorio comunale circoscritta all'interno degli spalti:

ai titolari o gestori di:

- Attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari posizionati su aree pubbliche autorizzati in forma itinerante e/o temporanea;
- Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, pizzerie, tavole calde, birrerie e simili);
- Attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe);
- Circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci;

- Esercizi di vendita tramite distributori automatici;
- il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire a terzi (a qualsiasi titolo) bevande alcoliche e bevande non alcoliche, in contenitori (bottiglie/ bicchieri) in vetro per asporto a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 06:00 del giorno successivo;
- il divieto di somministrare, vendere o distribuire per asporto bevande alcoliche in qualunque tipo di contenitore, al di fuori dei locali autorizzati, dalle ore 21:00 fino alle ore 03:00 del giorno successivo (dalle ore 03:00 la materia è disciplinata dal d.l. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160)
- alle attività autorizzate come pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita la somministrazione di qualunque bevanda (alcolica e non alcolica) in contenitori in vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e nei dehor (autorizzati nella misura regolare di occupazione suolo pubblico), a condizione che gli esercenti vigilino che i clienti non asportino il contenitore.

E' vietato a chiunque si trovi in zona centro del territorio comunale circoscritta all'interno degli spalti durante la fascia oraria compresa dalle ore 21:00 fino alle ore 06:00 del giorno successivo, consumare su area pubblica bevande in contenitori di vetro;

AVVERTE CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la violazione dell'art. 50, commi 7 bis e 7 bis.1 del D.lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. con sanzione pecuniaria da € 500,00 a 5.000,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 1.000,00.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di Alessandria.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, al Corpo Polizia Municipale di Alessandria per la vigilanza e i controlli di competenza.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO ANGELO ABONANTE in data 03/11/2023

IL SINDACO
Giorgio Angelo Abonante